



Correttivo Jobs Act: pubblicati i decreti aggiornati

Seguici su anclsu.com e su facebook [#anclsu](https://www.facebook.com/anclsu)

Editoriale

Lucide
valutazioni su
Jobs Act e
altri temi

p.3

News

I tirocini nel
correttivo
Jobs Act

p.6

Eventi

Gli eventi del
mese di
ottobre 2016

p.14

Redazione

Bollettino ufficiale
Associazione Nazionale Consulenti
del Lavoro - Sindacato Unitario

Anno 10 - Numero 16 (130)
Reg. Tribunale Civile di Roma
sezione stampa n. 371 del 19.11.2009

Direttore Responsabile
Francesco Longobardi

Capo redattore
Paola Diana Onder

Coordinatori di redazione
Silvia Bradaschia
Giuliana Della Bianca
Francesco Pierro

Redazione e impaginazione
Solcom srl
via Salvatore Matarrese, 2/G
70124 Bari

Editore
Ancl - Segreteria Nazionale
via Cristoforo Colombo, 456
Scala B, I piano
00145 Roma

Contatti www.anclsu.com
segreteria@anclsu.com
redazione@anclsu.com

Sommario

EDIZIONE DEL 14 ottobre 2016

EDITORIALE

Lucide valutazioni su Jobs Act, alternanza scuola lavoro e ricollocazione
pag. 3

NEWS

Formazione: i tirocini nel correttivo Jobs Act
pag.6

NEWS

La comunicazione dei beni in godimento ai soci
anno 2015: scadenza 31 ottobre 2016
pag. 8

NEWS

Studi di settore anni 2012-2014: comunicazione
delle anomalie
pag. 10

EVENTI

Il congresso nazionale Ancl
pag.13

Convegni a ottobre 2016
pag. 14

CHI SIAMO

pag. 16

La vignetta della settimana

Note

Tra Consulenti del Lavoro

La procedura telematica delle dimissioni finalmente anche per i Consulenti del Lavoro.....

A settembre anche il Governo ha fatto gli esami di riparazione !!!



RE: L.CO

chiuso alle
ore 10.00 del
12 ottobre
2016

editoriale



Lucide valutazioni Jobs Act, alternanza e ricollocazione

scrive
**Francesco
Longobardi**

presidente
nazionale
Ancl - Su

Sommersi da dati contrastanti, alla pubblica opinione **viene detto che il jobs act funziona**. Parola di Ministro, Governo, e partiti di maggioranza. Che un Ministro, o Il governo in carica, o i partiti che lo sostengono, debbano necessariamente valorizzare il proprio operato è lecito e comprensibile. Ma se c'è qualche progresso nel mercato del lavoro (compresi gli occupati con i voucher o gli occupati a tempo determinato) ciò non ha nulla a che fare con il jobs act. Sebbene l'economia abbia subito una battuta d'arresto, i posti di lavoro sono cresciuti. Molto positivo. Anche se **adesso non sono più i contratti di lavoro a tempo indeterminato a crescere ma quelli a termine**. Dati in contraddizione legati a differenti forme di rilevazione. Nel secondo trimestre 2016 più 189 mila posti di lavoro. A parere del Governo sono più 585mila. L'Istituto di Statistica, infatti, ha registrato, in un anno, 439 mila occupati in più, 109 mila disoccupati in meno e un primo calo anche dei Neet, i giovani cosiddetti «Not in education, employment or training», che non studiano e non lavorano e che sono 252 mila in meno rispetto al secondo trimestre 2015 ma rappresentano ancora il 22,3% dei giovani tra i 15 e i 29 anni. Nel primo semestre del 2016 (Inps- osservatorio sul precariato giugno 2016), nel settore

privato, si registra un saldo, tra assunzioni e cessazioni, pari a + 516.000, inferiore a quello del corrispondente periodo del 2015 (+ 628.000) e superiore a quello registrato nei primi sei mesi del 2014 (+ 423.000). Le assunzioni a tempo indeterminato registrano un - 33,4% nel periodo gennaio-giugno 2016 rispetto al 2015. Nel periodo gennaio-giugno 2016 sono stati venduti 69,9 milioni di voucher destinati al pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, del valore nominale di 10 euro, con un incremento, rispetto al primo semestre 2015, pari al + 40,1%. Nel primo semestre 2015, la crescita dell'utilizzo dei voucher, rispetto al 2014, era stata pari al 74,7%. Nel II trimestre del 2016 si registra un calo del numero di attivazioni rispetto allo stesso periodo del 2015 pari a -12,1%. (Nota Minlavoro settembre 2016 comunicazioni obbligatorie). "La dinamica degli avviamenti per tipologia di contratto evidenzia una riduzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (-29,4%) e dei contratti di Collaborazione (-25,4%), scendono anche gli avviamenti a tempo determinato (-8,7%) in misura maggiore per la componente femminile (-15,2%) meno per quella maschile (-2,4%). Ora, il cosiddetto Jobs Act licenziato dal Governo ha riguardato i seguenti temi:

Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n.22 - nuovi strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione: la nuova ASPI (NASPI), l'assegno di disoccupazione (ASDI), l'indennità per i collaboratori a progetto (DIS-COLL) ed il contratto di ricollocazione; D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 - disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti; Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 80 - conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro; Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 disciplina organica dei contratti di lavoro e della nuova normativa in tema di mansioni. Vogliamo anche aggiungere la riforma dei servizi di collocamento e la riforma dell'Ispettorato del Lavoro, nonché il decreto legislativo n. 151/2015, recante semplificazioni alle procedure ed agli adempimenti previsti a carico delle imprese (leggasi complicazioni). Ma davvero si vuol far credere che se pur c'è stato un incremento dell'occupazione, questo riviene da questi provvedimenti? Tralasciamo l'aspetto per il quale i nuovi servizi di collocamento che dovevano rilanciare l'occupazione e che sono altrettanto urgenti (se non di più) quanto un provvedimento inerente ad es. le tutele crescenti (entrato subito in vigore), da un anno dalla adozione del jobs act è decisamente dormiente. Un lusso che indubbiamente non ci possiamo permettere. **Se c'è stato allora un qualche stimolo alla nuova occupazione, ciò è venuto da due manovre finanziarie, ben distinte dal Jobs act.**

Manovre finanziarie che estingueranno i propri effetti in materia nel 2017. Se allora qual pur contraddittorio aumento dell'occupazione è stato dovuto semplicemente ad una **riduzione della tassazione sul lavoro, è questa la strada da seguire con riduzione drastica, sensibile, coraggiosa, determinata del cuneo fiscale.** Ci siamo anche stancati di ripeterlo da anni. Se per darsi un alibi della persistente e cocciuta mancata riduzione del cuneo fiscale, ci vien detto che la situazione migliora senza alcun provvedimento sul cuneo fiscale, si sappia che noi siamo Consulenti del Lavoro, senza anelli al naso.

Partirà intanto entro fine anno **l'assegno di ricollocazione per i lavoratori disoccupati.** La misura prevista dall'articolo 23 del dlgs 150/2015 è stata istituita, a domanda, in favore dei lavoratori percettori della NASpi la cui disoccupazione ecceda i quattro mesi per agevolare la ricerca di un posto di lavoro. Nelle prossime settimane sarà pronto il sito dove i disoccupati potranno iscriversi e avere accesso al voucher tra i 2 mila e i 5 mila euro da spendere presso strutture pubbliche e private di collocamento al lavoro anche se per il decollo complessivo dello strumento si dovrà attendere almeno la fine dell'anno. Si partirà con 10mila offerte a disoccupati estratti a sorteggio su scala nazionale come in tutte le fasi sperimentali, per poi arrivare a regime, entro il 2017. Per la fase di avvio

L'Anpal mette sul piatto una dotazione finanziaria da 400 mln di euro. Il valore dell'assegno dipenderà dal grado di occupabilità del richiedente che dovrà essere definito dal centro per l'impiego attraverso un algoritmo automatico: minori sono le possibilità di impiego, più elevato sarà l'importo del voucher o la dote a disposizione del lavoratore (in media sui 1.500 euro, aumentabile anche a 3-5mila nei casi più complicati). A questo punto, il disoccupato sceglierà, tra le strutture private e pubbliche accreditate dalla regione, l'agenzia per il lavoro dalla quale farsi assistere nella ricerca di una nuova occupazione. Tra i soggetti che si accrediteranno per le nuove politiche attive del lavoro, la Fondazione Lavoro potrà rivestire un ruolo determinante, in funzione della capillare presenza di colleghi "operatori" sul territorio e grazie al prestigio che si è saputa ritagliare in anni di notevoli iniziative. Il voucher sarà pagabile solo a seguito dell'effettivo ricollocazione del lavoratore, cioè solo a risultato ottenuto e non per l'attività comunque svolta genericamente a sostegno del soggetto. L'assegno sarà rilasciato nei limiti delle disponibilità assegnate alla regione o alla provincia autonoma di residenza. L'assegno, il cui importo non costituirà reddito imponibile, se richiesto dovrà essere "speso" dal disoccupato entro due mesi dalla data di rilascio a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla Naspi. Un'ultima novità su cui voglio focalizzare l'attenzione


editoriale

P. 5

riguarda la recente **riforma scolastica** che ha stabilito che ogni anno almeno 200 ore per i licei e 400 ore per gli istituti tecnici debbano essere svolte in un contesto lavorativo. Già avviato il Registro nazionale per **l'alternanza scuola-lavoro**, punto d'incontro (virtuale) tra i ragazzi che frequentano il triennio conclusivo di un istituto tecnico e di un liceo e le imprese italiane disponibili ad offrire loro un periodo di apprendimento on the job. Il portale di riferimento è www.scuolalavoro.registroimprese.it Chi fa impresa sa bene che la maggior parte dei giovani che entrano in azienda, pur con molti talenti e conoscenze, non ha praticamente mai fatto un'esperienza di lavoro durante il percorso di studi. Solo il 4% dei giovani tra 15 e 29 anni è riuscito a conciliare studio e lavoro. In Germania, Regno Unito e Francia si arriva a oltre il 20%. Un

ritardo culturale enorme in un contesto europeo e globale sempre più competitivo che ora vive i presupposti per essere colmato. E' infatti il fondamentale obiettivo della riforma di preparare gli allievi ad un ingresso consapevole nella realtà lavorativa, al fine di creare rapporti stabili tra scuole e imprese appartenenti alla medesima realtà territoriale. Il mondo delle imprese rappresenta un importante punto di riferimento culturale e formativo per il sistema scolastico: l'impresa potrà avere un ruolo attivo nell'aggiornare la scuola sui profili professionali e sulle competenze richieste nelle organizzazioni, contribuire all'avvicinamento tra il mondo dell'istruzione, sempre troppo distaccato dalla realtà economica e produttiva, ed il mercato del lavoro, mostrare il proprio potenziale formativo, investendo nello sviluppo delle risorse umane. In questo nuo-

vo contesto, quindi, le imprese sono chiamate a svolgere un ruolo decisivo: così come avevamo già intuito, i consulenti del lavoro che assistono le imprese non potevano restare fuori dal sistema della alternanza. Infatti, con la **sottoscrizione a livello nazionale di due convenzioni parallele (Ministero dell'Istruzione e Associazione Presidi), l'Ancl si è posta al centro di questa scommessa**, rendendosi disponibile su tutto il territorio nazionale alla fattiva collaborazione con le istituzioni scolastiche e le imprese per la realizzazione di percorsi formativi su lavoro e legislazione sociale ed ogni altra iniziativa di raccordo tra scuole e imprese utile al perseguimento dei comuni obiettivi. Gli strumenti per poter attivare proposte dirette ci sono, adesso l'impulso attuativo deve passare dalle strutture territoriali Provinciali e Regionali dell'Ancl.



focus approfondimenti

Formazione: i tirocini nel corretto jobs act

Scrive Renzo La Costa

Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento e di formazione in un contesto lavorativo che non si configura come un rapporto di lavoro. Istituito con l'art. 18 della Legge 196/97 e disciplinato dal Decreto ministeriale 142/98, il tirocinio (o stage) rappresenta uno strumento fondamentale per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Negli ultimi anni il tirocinio è stato oggetto di specifici provvedimenti normativi e di interventi della Corte Costituzionale che ne hanno ridefinito il profilo normativo.

Sulla base di quanto previsto dalla Nota del Ministero del Lavoro 4746 del 14 febbraio 2007, i tirocini possono essere suddivisi in due macrotipologie:

- **tirocini curriculari**, destinati ai giovani inseriti in un percorso formale di istruzione o formazione e finalizzati ad arricchire ed integrare il processo di apprendimento e formazione mediante un'esperienza diretta del mondo del lavoro. I tirocini curriculari sono disciplinati dai Regolamenti di istituto o di ateneo e sono promossi dalle università, dalle

istituzioni scolastiche o dagli enti di formazione accreditati;

- **tirocini extracurriculari**, finalizzati ad agevolare l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro; come stabilito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del 19 dicembre 2012, la competenza legislativa in materia di tirocini extracurriculari è in capo alle Regioni e alle Province autonome.

Per migliorare il livello qualitativo delle esperienze di tirocinio, l'art. 1 comma 34 della Legge 92/2012 ha previsto l'adozione di Linee guida in materia di tirocini in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Con l'Accordo siglato il 24 gennaio 2013, il Governo, le Regioni e le Province autonome hanno adottato le Linee guida in materia di tirocini, che delineano un quadro comune di riferimento relativo esclusivamente ai tirocini extracurriculari. Con la sottoscrizione dell'Accordo, le Regioni e le Province autonome si sono impegnate a recepire nelle proprie normative quanto previsto dalle Linee guida.

Nelle Linee guida i tirocini extracurriculari sono suddivisi in tre tipologie:

- **tirocini formativi e di orientamento**, destinati a soggetti che hanno conseguito un titolo di studio da non più di dodici mesi e finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro;

- **tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro**, destinati ad inoccupati, disoccupati (anche in mobilità) e lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione e finalizzati ad agevolare l'ingresso degli inoccupati o il rientro dei disoccupati nel mercato del lavoro;

- **tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento al lavoro in favore di disabili, soggetti svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale**.

A seguito dell'adozione delle Linee guida, tra il 2013 e il 2014 tutte le Regioni e Province autonome si sono dotate di una propria regolamentazione in materia di tirocini extracurriculari.

Alcune Regioni hanno disciplinato inoltre i cosiddetti **tirocini estivi**. Tali tirocini sono destinati ad adolescenti e giovani iscritti ad un ciclo di studi universitari o ad un istituto scolastico e si svolgono tra la fine dell'anno scolastico o accademico e l'inizio di quello successivo. I tirocini estivi erano stati istituiti con l'art. 60 del D.lgs. 276/2003, successivamente dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 50 del 28 gennaio 2005. La Consulta ha infatti stabilito che, afferendo al sistema della formazione profes-

sionale, la competenza legislativa in materia di tirocini estivi è in capo alle Regioni e Province autonome.

Oltre a quelle citate, esistono poi altre particolari tipologie di tirocinio: i tirocini per l'accesso alle professioni ordinistiche e i periodi di pratica professionale; i tirocini transnazionali, ad esempio quelli realizzati nell'ambito dei Programmi comunitari per l'istruzione e la formazione; i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso. (fonte: Isfol).

Novità in ordine al corretto utilizzo dei tirocini formativi, sono recate

anche nel recente decreto licenziato dal Governo in forma di correttivo del Jobs act. L'art. 3 dello schema di decreto reca modificazioni al decreto legislativo n. 149 del 2015 influenzando sul dlgs 124/2004. Tale ultima disposizione demandava alle direzioni provinciali e regionali del lavoro, una specifica attività di prevenzione e promozione presso i datori di lavoro, finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale. Attività, questa, che viene regolarmente monitorata periodicamente dal Ministero del Lavoro.

Disg 124/2004 Art. 8.
Prevenzione e promozione

1. Le direzioni regionali e provinciali del lavoro organizzano, mediante il proprio personale ispettivo, eventualmente anche in concorso con i CLES e con le Commissioni regionali e provinciali per la emersione del lavoro non regolare, attività di prevenzione e promozione, su questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro, finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento alle questioni di maggior rilevanza sociale, nonché alle novità legislative e interpretative. Durante lo svolgimento di tali attività il personale ispettivo non esercita le funzioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.

2. Qualora nel corso della attività ispettiva di tipo istituzionale emergano profili di inosservanza o di non corretta applicazione della normativa di cui sopra, con particolare riferimento agli istituti di maggiore ricorrenza, da cui non consegua l'adozione di sanzioni penali o amministrative, il personale ispettivo fornisce indicazioni operative sulle modalità per la corretta attuazione della predetta normativa.

3. La direzione generale e le direzioni regionali e provinciali del lavoro, anche d'intesa con gli enti previdenziali, propongono a enti, datori di lavoro e associazioni, attività di informazione ed aggiornamento, da svolgersi, a cura e spese di tali ultimi soggetti, mediante stipula di apposita convenzione. Lo schema di convenzione è definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(...)

Specifica quindi l'integrazione adottata da Dlgs correttivo che tale operazione di informazione presso i datori di lavoro debba riguardare anche l'uso non corretto dei tirocini. In altri termini, le iniziative promozi-

ionali predisposte dagli organi periferici del Ministero del Lavoro (ora, per competenza, Ispettorato Nazionale del Lavoro) dovranno avere riguardo anche all'uso elusivo dei tirocini formativi, evidentemente

rappresentando che anche in tale evenienza si va incontro al sistema sanzionatorio previsto complessivamente per l'utilizzo di lavoro irregolare. Uomo avvisato...

focus approfondimenti

La comunicazione dei beni in godimento ai soci anno 2015: scadenza 31 ottobre

Come noto il Decreto Legge n.138/2011 ha introdotto l'obbligo per i soggetti che svolgono attività d'impresa di comunicare in via telematica i dati dei soggetti (socio o familiare) che hanno ricevuto in godimento i beni nel caso in cui sussista una differenza tra il "corrispettivo annuo relativo al godimento" ed il "valore normale di mercato del bene".

La scadenza è prevista per il prossimo 31 Ottobre 2016 (in quanto il 30 cade di domenica) e pertanto, entro tale data, i contribuenti devono provvedere all'invio della comunicazione in oggetto (la normativa prevede in via generale la scadenza della comunicazione entro il termine di 30 giorni dall'invio del modello Unico di riferimento).

Il Decreto Legge n.138-2011 ha disposto che la concessione di un bene in godimento senza corrispettivo o ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato

determina i seguenti effetti:

- a)** per il soggetto utilizzatore: la tassazione di un reddito diverso ai fini IRPEF, quale differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene;
- b)** per l'impresa concedente: l'indeducibilità dal reddito imponibile dei costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento.

La normativa in generale si applica ai seguenti soggetti: imprenditori individuali, società di persone e società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni non residenti, enti non commerciali limitatamente alla sfera commerciale.

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i professionisti, le associazioni professionali, le società semplici, gli enti non commerciali che non esercitano un'attività d'impresa e le società

agricole produttive di redditi fondiari.

Ai fini della Comunicazione non rileva il titolo di possesso del bene da parte dell'impresa e pertanto vanno considerati: - beni posseduti in proprietà, - usufrutto, - comodato, - locazione e leasing (l'obbligo comunicativo può essere assolto alternativamente dall'impresa concedente o dal socio/familiare dell'imprenditore e deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento).

Per la comunicazione va utilizzato il servizio telematico Entratel o fisco online ovvero l'ausilio degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica e, con i provvedimenti direttoriali n. 94902/2013 e 94904/2013, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito i seguenti aspetti:





1) non sono da comunicare i beni concessi in godimento agli amministratori a prescindere dal fatto che allo stesso soggetto sia stato applicato in maniera corretta il fringe benefit;

2) non sono da comunicare i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit di cui agli artt. 51 e 54 del TUIR e se il benefit derivante dall'utilizzo privato del bene è stato correttamente trattato mentre, al contrario, in caso di utilizzo gratuito o di tassazione non corretta la posizione va segnalata;

3) non sono da comunicare i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;

4) non sono da comunicare i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali che utilizzano gli stessi a scopo istituzionale;

5) non sono da comunicare gli alloggi di società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;

6) non sono da comunicare i beni ad uso pubblico per i quali è prevista la deduzione integrale dei costi (ad esempio taxi utilizzato anche promiscuamente);

7) non sussiste l'obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento al singolo socio o familiare dell'imprenditore soddisfano congiuntamente due requisiti ovvero:

a) hanno un valore non superiore a 3.000 euro al netto dell'IVA (ad esempio personal computer e cellulari);

b) sono compresi in una categoria residuale "altro" diversa dalle seguenti: A. autovettura; B. unità da diporto; C. aeromobile; D. immobile.

In caso di omessa presentazione della comunicazione ovvero di trasmissione con dati incompleti o non veritieri il socio e la società (principio solidale) sono tenuti al versamento di una sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del bene e il corrispettivo annuo per il godimento dello stesso.

Nel caso in cui il concedente abbia addebitato all'utilizzatore una somma almeno pari al valore di

mercato o non abbia dedotto i costi (e l'utilizzatore abbia tassato la differenza tra valore normale e corrispettivo) la sanzione applicabile va da 250 euro a 2.000 euro (art. 11, co. 1, lett. a) D.Lgs. 471/1997 come modificato dal Decreto legislativo n.158-2015).

E' possibile infine regolarizzare la violazione ricorrendo alla procedura del ravvedimento operoso presentando la comunicazione omessa o ripresentando la stessa con dati corretti effettuando il versamento della sanzione ridotta (codice tributo "8911")

focus approfondimenti

Studi di settore anni 2012 - 2014: comunicazione delle anomalie

Scrive Celeste Vivenzi

Come noto, la Legge di Stabilità 2015, Legge n.190-2014, ha introdotto una specifica forma di "collaborazione" tra contribuente ed Agenzia Entrate (compliance fiscale e ravvedimento operoso), che consiste nella messa a disposizione del contribuente (o del suo intermediario) "degli elementi e delle informazioni in suo possesso acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi e compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione", nonché a deduzioni/detrazioni d'imposta. Con il "Provvedimento n. 85525/2016" l'Agenzia delle Entrate ha predisposto l'invio delle comunicazioni di anomalia ai fini degli

studi di settore per il triennio 2012-2014 riguardanti 62 tipologie di anomalie ovvero: - 54 casi che riguardano esclusivamente attività d'impresa; - 3 casi che riguardano esclusivamente attività professionali; - 5 casi che riguardano entrambe le tipologie di reddito. L'invio della comunicazione di anomalia può essere fatta agli intermediari delegati se il contribuente ha effettuato tale scelta nel modello Unico e se l'intermediario ha accettato di ricevere le comunicazioni ovvero, in mancanza di delega, tramite Pec con invito ad accedere al proprio cassetto fiscale (l'invio potrà inoltre essere effettuato tramite mail o SMS, nel caso dei soggetti diretta-

mente abilitati ai servizi telematici delle Entrate).L'Agenzia inserisce quindi nel "cassetto fiscale" dell'interessato (a cui può accedere anche l'eventuale intermediario delegato) la comunicazione in oggetto e le stesse informazioni sono messe a disposizione anche della Guardia di Finanza (per accedere al cassetto fiscale occorre essere in possesso del PIN specifico).

Tra le principali anomalie segnalate si possono identificare le seguenti problematiche:

- incoerenza tra rimanenze finali del periodo 2013 e le esistenze iniziali relative al periodo 2014;

- incoerenza tra la mancata indicazione del valore dei beni strumentali e l'indicazione delle relative quote di ammortamento nel modello;- incoerenza nella gestione del magazzino (durata delle scorte molto alta e, comunque, superiore a quella registrata mediamente per le imprese del settore) ; - presenza di soci con percentuale di lavoro prestato inferiore al 50% ;- incoerenze dovute alla non corretta indicazione del numero di "Soci o associati che prestano attività nello studio" (per gli studi associati) ;- numero di "Ore settimanali dedicate all'attività" ; - numero di "Settimane di lavoro nell'anno"; - incoerenze conseguenti l'indicazione per gli anni , 2012, 2013 e 2014 della causa di esclusione dagli studi riconducibile ad "Altre situazioni di non normale svolgimento dell'attività" - codice "7" ; - Imprese che hanno indicato utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e non hanno indicato il numero e/o la percentuale di lavoro prestato dagli associati ; -imprese che hanno indicato spese per

la locazione di immobili e che hanno omesso di indicare le relative superfici delle unità locali utilizzate ;- soggetti che presentano incongruenze tra i dati indicati nel quadro F - Elementi contabili e quelli corrispondenti dichiarati nel quadro T - Congiuntura economica; - imprese che presentano incongruenze tra studio di settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Il Contribuente / Intermediario delegato può fornire spiegazioni attraverso la compilazione della comunicazione utilizzando il software "Comunicazioni Anomalie 2016" e, in presenza di errori , è possibile decidere di regolarizzare la propria posizione ricorrendo al ravvedimento operoso a prescindere dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo, fatta salva la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento" e/o delle comunicazioni di irregolarità e degli esiti del con-

trollo formale (il contribuente deve quindi presentare una dichiarazione integrativa con il modello studi compilato correttamente unitamente al versamento delle maggiori imposte se dovute). La normativa non prevede alcun termine entro cui il soggetto interessato debba procedere ad inviare i chiarimenti relativi alle comunicazioni di anomalie da studi di settore e l'invio può pertanto essere espletato fino a quando l'apposito canale telematico rimarrà aperto.



Con il Patrocinio



Master in Gestione del Lavoro e
delle Relazioni Sindacali
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN DIRITTO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE

Mercoledì 19 ottobre 2016 dalle ore 9,00 - termine ore 18,00
OLY HOTEL - Via Santuario Regina degli Apostoli, 36 - Roma

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

IL DECRETO CORRETTIVO DEL JOBS ACT

INTRODUCE: Prof. Vito LECCESE

(Ordinario di Diritto del Lavoro dell'Università di Bari)

RELATORI:

Sen. Annamaria PARENTE

(Capogruppo PD Commissione lavoro, Senato della Repubblica)

Dott. Danilo PAPA

(Direttore Generale della Direzione Generale Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro)

Prof. Madia D'ONGHIA

(professore Ordinario di Diritto del Lavoro dell'Università di Foggia)

IL RAPPORTO DI LAVORO NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE ED IL REGOLAMENTO INTERNO

RELATORE:

Dott. Renzo LA COSTA

(Ispettore del Lavoro presso la DTL di Bari)

MODERATORE: Avv. Francesco STOLFA

(Ufficio Legale ANCL)

Partner dell'evento




ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DEL LAVORO
DIREZIONE GENERALE ATTIVITÀ ISPETTIVA



EBLPRO
ECONOMIA
E BUREAU
LABORALE



EBLPRO
ECONOMIA
E BUREAU
LABORALE



Congresso Ordinario Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro

Auditorium del Massimo
Via Massimiliano Massimo, 1

Roma 24, 25 e 26 ottobre 2016

Partners dell'evento



PROGRAMMA

Lunedì 24.10.2016

ore 15.00 Registrazione Partecipanti
ore 16.00 inizio Lavori
ore 19.00 Fine Lavori

Martedì 25.10.2016

ore 9.00 inizio Lavori
ore 13.00 Pausa Pranzo
ore 14.30 Ripresa Lavori
ore 19.30 Fine Lavori

Mercoledì 26.10.2016

ore 9.00 Apertura seggi

eventi convegni a ottobre

P. 14

BERGAMO - 17/10

9° incontro percorso formativo in materia di lavoro

L'Ancl UP di Bergamo organizza per il 17 ottobre dalle ore 14.30 alle 18.30 il 9° incontro del percorso formativo in materia di lavoro, dedicato a "Come, quando e perchè inserire clausole accessorie nel contratto di lavoro" che si terrà presso NH HOTEL - via Paleocapa 1/G Bergamo.

CREDITI: 4

RELATORE: Dott. Luca Caratti - CDL Vercelli

ISCRIZIONI: piattaforma Myanclsu.com

ROMA - 18/10

La formazione è servita

L'Ancl, Up di Roma organizza per il 18 ottobre dalle ore 16.30 alle 21.30 un convegno dedicato a Garanzia Giovani, tirocini formativi e contratti collettivi. L'evento, con cena conclusiva si terrà presso il Ristorante "LA RUOTA"- Via Enrico Fermi, 90 a Roma

N.POSTI: massimo 70

CREDITI: 4

ISCRIZIONI: piattaforma Myanclsu.com

PORDENONE- 19/10

Diritto sindacale e delle relazioni industriali

L'Ancl, e l'ordine dei Cdl di Pordenone organizzano per mercoledì 19 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso la sala convegni della Cassa Edile di di Pordenone un convegno formativo sui temi: organizzazione sindacale; i livelli di contrattazione; il contratto collettivo e proposte operative.

CREDITI: 4

RELATORE: Riccardo Giroto - Cdl Treviso

ISCRIZIONI: piattaforma Myanclsu.com

TORINO - 20/10

Il nuovo codice deontologico per i Cdl - il lavoro domestico

L'Ancl, UP di Torino ha promosso un convegno su "Il nuovo codice deontologico per i Cdl - il lavoro domestico" per il 20 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso il teatro del Collegio San Giuseppe, Via Andrea Doria, 18 a Torino.

CREDITI: 4

RELATORI: Prof. Francesco Natalini e i Cdl Michele Giannone e Luigino Zanella

ISCRIZIONI: piattaforma Myanclsu.com

convegni a ottobre

CREAZZO - 20/10

Il welfare aziendale tra teoria e pratica

L'Ancl, UP di Vicenza organizza per il 20 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 18.00 un incontro formativo sulle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 in materia di detassazione e welfare aziendale, che si terrà presso il Vergilius Hotel Via Carpaneda, 5 - Creazzo VI (vicino al Golf Club)

CREDITI: 3

RELATORE: Dott. Emmanuele Massagli

ISCRIZIONI: piattaforma Myanclsu.com

MILANO - 25/10

La mediazione civile

L'Ancl, UP di Milano organizza per il 25 ottobre 2016 dalle ore 18.30 alle ore 20.30 un convegno sul tema "Che cosa è la mediazione civile. Nuove opportunità per i Consulenti del lavoro. Come diventare mediatori civili" presso il Circolo El Salvador - via De Amicis, 17 - Milano

CREDITI: 2

RELATORE: Anna Maria Adamo - CdL

ISCRIZIONI: www.ancl-mi.it

TREVISO - 28/10

Evasioni contributive e illeciti di lavoro

L'Ancl, UP di Treviso organizza per il 28 Ottobre 2016 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 un convegno su "Evasioni contributive e illeciti di lavoro. Nuove dinamiche e prassi degli accertamenti ispettivi" che si terrà presso Hotel Ca' del Galletto, Via S.Bona Vecchia,30 - Treviso

N. POSTI: massimo 200

CREDITI: 4

RELATORE: Avv. Parisi Mauro

ISCRIZIONI: piattaforma Myanclsu.com

BERGAMO - 31/10

Rimborsi spese, frin- ge benefit e welfare aziendale

L'Ancl, UP di Bergamo organizza per il 31 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 18.30 un convegno formativo dedicato a "Rimborsi spese, fringe benefit e welfare aziendale: la fiscalità del lavoro dipendente" presso il Centro Congressi Giovanni XXIII - Sala Stucchi viale Papa Giovanni XXIII n.106 a Bergamo

CREDITI: 4

RELATORE: Dott. Andrea Bonino (Dottore Commercialista)

CHI SIAMO **DIRIGENTI E SEDI** **ANCL - SINDACATO UNITARIO**

ANCL SEGRETERIA NAZIONALE

via Cristoforo Colombo, 456 - Scala B, I piano
00145 Roma - tel. 06 5415742

UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE

Da chi è composto l'Ufficio di presidenza

Presidente Nazionale Francesco Longobardi
Vice Presidente Nazionale Vicario Guido Sciacca
Segretario Tesoriere Luca Bonati

Segretario Amministrativo Romana Bettoni

Coordinatore del Centro Studi Nazionale Paola Diana Onder

Componenti Claudio Faggiotto, Manuela Maffiotti, Dario Montanaro, Roberto Morini

CONSIGLIO NAZIONALE SINDACI REVISORI

Da chi è composto il Consiglio

Giammaria Monticelli, Tiziano Belotti, Luigi Sabatini

CONSIGLIO NAZIONALE PROBIVIRI

Da chi è composto il Consiglio

Rossano Zanella, Filippo Continisio, Luciano Ognissanti

CONSIGLIO NAZIONALE

Da chi è composto il Consiglio

Consiglieri di estrazione congressuale

Walter Agostini, Mario Albornò, Mario Annaro, Omar Barella, Giovanni Besio, Romana Bettoni, Paolo Biscarini, Francesco Blasini, Luca Bonati, Bruno Bravi, Luciana Bruno, Maurizio Buonocore, Biancamaria Burali, Antonio Cairo, Stefano Camassa, Stella Crimi, Flavia Croce, Nestore D'Alessandro, Laura Della Rosa, Roberto Entilli, Claudio Faggiotto, Vittorina Faoro, Carlo Flagella, Giovanna Formentin, Annarita Formicola, Debora Furlan, Rossana Maria Marini, Massimiliano Gerardi, Antonietta Giacomini, Zeno Giarola, Daniele Girini, Mariano Giunta, Alfonso Izzo, Manuela Maffiotti, Livio Masi, Domenico Monaco, Dario Montanaro, Roberto Morini, Piervittorio Morsiani, Loredana Nicoli, Paola Diana Onder, Marco Operti, Leonardo Pascazio, Roberto Pasquini, Valeria Rama, Alberto Saitta, Antonio Saporito, Roberto Sartore, Guido Sciacca, Roberta Sighinolfi, Antonella Spalletti, Antonio Stella, Giuseppe Trovato, Massimiliano Umbaldo, Enrico Vannicola.

Ex presidenti ed ex segretari generali nazionali - consiglieri nazionali di diritto

Giancarlo Bottaro, Roberto De Lorenzis, Franco Dolli, Giuseppe Innocenti, Gabriella Perini, Benito Pesenato

PRESIDENTI CONSIGLI REGIONALI ANCL

I presidenti dei Consigli Regionali dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro

Pasquale Arteritano (Molise), Crocifisso Baldari (Puglia), Elisabetta Battistella (Bolzano),

Maria Paola Cogotti (Sardegna), Marco Degan (Veneto), Anna Maria Ermacora (Friuli Venezia Giulia),

Luca Fedeli (Toscana), Nicola Filippi (Piemonte), Andrea Fortuna (Lombardia), Anna Maria Granata (Campania),

Giuseppe Gaetano (Calabria), Fabio Licari (Marche), Fabrizio Marti (Liguria), Claudia Paoli (Umbria),

Fabiano Paoli (Trento), Andrea Parlagreco (Lazio), Luca Piscaglia (Emilia Romagna), Lucia Scarpone (Abruzzo),

Stefania Scoglio (Sicilia)